

ISTITUTO COMPRENSIVO SOPRANI CASTELFIDARDO (AN)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	Rev. 00
	ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	Data 04/2022
		Pag 1 / 5

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI
(ai sensi del D.Lgs. 81/08)**

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(Titolo I Capo III Sezione II art.28 comma 1 del
D.lgs D.Lgs. 9/04/2008 n.81)

PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO

COMMITTENTE:

ISTITUTO COMPRENSIVO SOPRANI-
CASTELFIDARDO (AN)

Dott. Ing. RITA COPPA
Via Roma 25
62019 Recanati (MC)

Email:
copparita@libero.it

Mob:
+393387408401

IL TECNICO (RSPP):

DOTT. ING. RITA COPPA

ISTITUTO COMPRENSIVO SOPRANI CASTELFIDARDO (AN)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	Rev. 00
	ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	Data 04/2022 Pag 2 / 5

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(Titolo I Capo III Sezione II art.28 comma 1 del D.lgs D.Lgs. 9/04/2008 n.81)

FATTORE DI RISCHIO: **TRASVERSALE**


ANALISI DI RISCHIO PER: **PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO**



DATORE DI LAVORO

[Signature]
DOTT.SSA MONIKA MARCHIANI

RSPP



[Signature]

RLS

IL MEDICO COMPETENTE

[Signature]

ISTITUTO COMPRENSIVO SOPRANI CASTELFIDARDO (AN)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	Rev. 00
	ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	Data 04/2022
		Pag 2 / 5

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(Titolo I Capo III Sezione II art.28 comma 1 del D.lgs D.Lgs. 9/04/2008 n.81)

FATTORE DI RISCHIO:	TRASVERSALE
ANALISI DI RISCHIO PER:	PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO

DATORE DI LAVORO

RSPP

Ordine degli Ingegneri della provincia di ANCONA
Dott. Ing. RITA COPPA
A. 3000
Ingegneria civile e ambientale,
industriale e dell'ingegneria...

Rita Coppa
IL MEDICO COMPETENTE

RLS

ISTITUTO COMPRENSIVO SOPRANI CASTELFIDARDO (AN)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	Rev. 00
	ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	Data 04/2022
		Pag 3 / 5

1 PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legislazione sui minori può oggi essere affrontata partendo dal D. Lgs. 345/99, recepimento della direttiva 94/33/CEE **relativa alla protezione dei giovani sul lavoro** (G.U.R.I. n. 237 del 08/10/1999). Tale Decreto (successivamente modificato dal D.Lgs. 262 del 18/08/2000) modifica ed integra la Legge 977/1967 al fine di adeguarla alle norme armonizzate sul territorio dell'UE.

1.2 AMMISSIONE AL LAVORO

La maggiore età viene univocamente riconosciuta al compimento del 18esimo anno di età, è pertanto definito adolescente il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che non è più soggetto all'obbligo scolastico, e bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età, oppure che è ancora soggetto all'obbligo scolastico.

L'età minima per l'ammissione al lavoro è subordinata al possesso di due requisiti: il compimento del 15esimo anno di età, e l'avvenuto assolvimento dell'obbligo scolastico.

Ai fini dell'ammissione al lavoro è stato definito un elenco di agenti nocivi ai quali il minore non può essere esposto, e di conseguenza un elenco di attività pregiudizialmente vietate al minore.

Per le attività vietate, il D.L.gs n° 345/99 prevede per il Datore di lavoro la possibilità di richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro la deroga a scopo didattico o di formazione del minore (art.7 comma 2).

Nel caso di autorizzazione alla deroga, il rapporto di lavoro viene ad essere abilitato sotto la sorveglianza di un formatore competente in materia di prevenzione e protezione, che seguirà il minore nel suo percorso formativo in azienda.

1.3 VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ AL LAVORO

Gli adolescenti, così come gli apprendisti, prima di essere ammessi al lavoro devono essere sottoposti a visita medica specialistica volta ad accertare l'idoneità alla mansione specifica cui saranno adibiti.

Trattandosi di gruppi di popolazione particolarmente sensibili, la visita medica deve essere finalizzata in modo mirato alla salvaguardia del giovane in accrescimento, il quale è notoriamente molto più suscettibile dell'adulto alla fatica fisica, alla esposizione a sostanze nocive, nonché a rischi di natura infortunistica.

<i>ISTITUTO COMPRENSIVO SOPRANI CASTELFIDARDO (AN)</i>	<i>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI</i>	<i>Rev. 00</i>
	<i>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</i>	<i>Data 04/2022</i>
		<i>Pag 4 / 5</i>

A tal fine, l'art. 9 il D.L.gs n° 345/99 dispone per i minori l'obbligo di visita medica pre-assuntiva e di visite mediche periodiche.

Le visite mediche sia preventive che periodiche sono da effettuarsi a cura e spese del datore di lavoro presso l'ASL territorialmente competente, ad eccezione dell'impiego del minore in attività per le quali sia previsto un qualsiasi obbligo di sorveglianza sanitaria, così come è disciplinata dal Decreto Legislativo n° 81/08.

In tali casi, il Datore di lavoro dovrà infatti avvalersi del Medico Competente, già individuato per la sorveglianza sanitaria dei soggetti adulti eventualmente presenti ed esposti ai medesimi rischi.

A scopo puramente indicativo ed esemplificativo, e senza volere esaurire la possibile complessità e variabilità dei casi singoli, si elencano alcune delle più frequenti condizioni di rischio per le quali le visite devono essere svolte in azienda a cura del medico Competente:

- Movimentazione manuale di carichi
- impiego di videoterminali
- esposizione ad agenti biologici
- esposizione ad agenti cancerogeni
- attività con esposizione a rumore

1.4 CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Si ritiene utile richiamare l'attenzione su altre disposizioni introdotte dal D.L.gs 345/99, ed in particolare sull'art. 8, che prescrive che il Datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro nonché a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettui la valutazione dei rischi prevista dal Titolo I Capo III, Sezione I dall'art. 17 comma 1 lettera a del D.L.gs 81/08, con particolare riguardo ai seguenti aspetti ritenuti essenziali dal Legislatore per la sicurezza del lavoro del minore:

- a) Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- b) Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- c) Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- d) Movimentazione manuale dei carichi;
- e) Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
- f) Pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
- g) Situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

ISTITUTO COMPRENSIVO SOPRANI CASTELFIDARDO (AN)	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	Rev. 00
	ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	Data 04/2022
		Pag 5 / 5

1.5 VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione si ritiene necessaria per la presenza dei minori all'interno dei plessi scolastici a seguito dell'alternanza scuola lavoro.

In particolare nella valutazione si è tenuto conto:

- delle attività lavorative svolte;
- dello sviluppo psicofisico non ancora completo del minore;
- della mancanza di esperienza lavorativa;
- della scarsa consapevolezza del rischio generico e specifico in relazione all'età;
- delle attrezzature e della sistemazione degli ambienti di lavoro;
- dell'esposizione ai seguenti possibili fattori di rischio: rumore, utilizzo delle attrezzature scolastiche.

Premesso che i minori non verranno esposti ad agenti o processi o lavori elencati fra quelli vietati nell'allegato 1 della Legge 977/67 modificato dal D.Lgs n. 262 del 18/08/00, né verranno addetti ad attività complesse o alla movimentazione manuale dei carichi (sollevamento dei bambini nella scuola dell'infanzia), si stabilisce che i minori:

- **non** necessitano di sorveglianza sanitaria;
- verranno affiancati da personale esperto;
- **non** necessitano dei DPI;
- verranno informati relativamente a quanto previsto dal D.lgs 81/08 sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività in generale, le misure di prevenzione adottate, i rischi specifici e le disposizioni in materia, le procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori, i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente e degli addetti al pronto soccorso ed antincendio.

